DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1980

che autorizza gli aiuti del Regno del Belgio ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1979

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(80/1281/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

preivia consultazione del Consiglio,

I

considerando che, conformemente all'articolo 2 della suddetta decisione, il governo belga ha comunicato alla Commissione gli interventi finanziari che esso intende effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera nel 1979 ; che gli aiuti sottoindicati, facenti parte di tali interventi, possono essere autorizzati ai sensi della predetta decisione :

	(in milioni di FB)
— aiuti agli investimenti	520,9
— aiuti destinati alla copertura delle perdite di esercizio	5 600,6

considerando che gli aiuti predetti rispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno ;

considerando che gli aiuti agli investimenti ammontano a 520 900 000 FB di cui 514 000 000 di FB sono destinati al bacino della Campine e 6 900 000 di FB al bacino sud ; che per il bacino della Campine sono previsti particolari investimenti a favore del pozzo di Eisden (150 milioni di FB), mentre l'importo restante di 364 milioni di FB copre gli ammontamenti, in modo da permettere al bacino di mantenere l'estrazione del carbone da coke, che è importante per l'industria siderurgica belga ; che gli aiuti all'investimento per il bacino sud permettono di eseguire le riparazioni più urgenti, in modo da non compromettere la sicurezza tecnica dei pozzi ;

considerando che l'aiuto all'investimento è pertanto compatibile con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione ;

considerando che gli aiuti per la copertura delle perdite di esercizio (5 600 600 000 FB) sono concessi ai due bacini per ragioni diverse ; che per il bacino della Campine si tratta di compensare con l'importo ricevuto, quasi completamente, la differenza tra spese e ricavi, il che è necessario, in quanto il bacino deve provvedere all'approvigionamento dell'industria siderurgica belga e deve pertanto mantenere il proprio livello di estrazione ;

considerando che lo scopo e l'ammontare degli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio per il bacino della Campine sono pertanto conformi all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3 della decisione ;

considerando che al bacino sud deve essere invece concesso un aiuto destinato alla copertura delle perdite d'esercizio che interessi una parte soltanto della differenza tra costi e ricavi, in modo che la chiusura di tale bacino, prevista verso il 1981, possa essere attuata evitando gravi perturbazioni economiche e sociali nel reimpiego dei minatori licenziati ; che nel 1979 è stato chiuso nel bacino sud un pozzo con conseguente licenziamento di 630 minatori ;

considerando che lo scopo e la forma degli aiuti destinati a coprire le perdite d'esericizio per il bacino sud sono pertanto conformi all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2 della decisione ;

II

considerando che l'esame della compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune richiede, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della summenzionata decisione, che vengano prese in considerazione anche tutte le altre misure finanziarie a favore della produzione corrente nel 1979 ;

considerando che su questa base di calcolo il totale degli aiuti previsti ammonta a 287 700 000 UCE, cioè a

(1) GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

47,16 UCE/t ; che rispetto agli altri Stati membri della Comunità l'aiuto è estremamente elevato ;

considerando che per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti per la produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune va osservato quanto segue :

— grazie all'alto livello delle scorte, nel 1979 non si sono verificate difficoltà di approvvigionamento ;

— la chiusura di un impianto scarsamente produttivo è servita a razionalizzare la produzione e a concentrarla negli impianti a più alta produttività ;

— i prezzi belgi del carbone da coke e del carbone-vapore nel 1979 non si sono risolti in un aiuto indiretto alle industrie consumatrici ;

considerando che è lecito constatare che gli aiuti previsti per il 1979 a favore dell'industria carboniera belga sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che tale costatazione tiene altresì conto degli aiuti accordati alle miniere conformemente alla decisione 73/287/CECA ;

III

considerando che ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della predetta decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati rispondano esclusivamente agli scopi enunciati negli articoli da 7 a 12 della decisione stessa ; che essa dev'essere pertanto informata in particolare dell'entità e della ripartizione dei versamenti ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio è autorizzato a concedere all'industria carboniera belga un aiuto per l'anno civile 1979 per un ammontare massimo di 6 121 500 000 di FB.

L'importo di 6 121 500 000 di FB previsto per l'anno 1979 è destinato ai seguenti aiuti :

1. Concessione di un aiuto agli investimenti per un importo massimo di 520 900 000 di FB suddiviso tra :
 — bacino della Campine per un importo di 514 000 000 di FB;
 — bacino sud per un importo di 6 900 000 di FB.
2. Concessione di un aiuto per la copertura delle perdite di esercizio per un importo massimo di 5 600 600 000 di FB, suddiviso fra :
 — bacino della Campine per un importo di 3 893 500 000 di FB;
 — bacino sud per un importo di 1 707 100 000 di FB.

Articolo 2

Il governo belga comunicherà alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1980 i dati relativi agli aiuti concessi in virtù della presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1980.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione